

REGOLAMENTO INERENTE LE MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI

**AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 3, DEL D.P.R. 7 AGOSTO
2012, N. 137, RECANTE RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI
PROFESSIONALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 3, COMMA
5, DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14
SETTEMBRE 2011, N. 148.**

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DISCIPLINA

ART 1 Oggetto

ART 2 Consigli di disciplina territoriale

ART 3 Composizione dei Consigli di disciplina

ART 4 Procedura di designazione

ART 5 Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse

ART 6 Cause d' incompatibilità e decadenza

ART. 7 Disposizioni transitorie

ART 8 Entrata in vigore

CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALE

sono istituiti presso i Consigli territoriali di ogni ordine

svolgono compiti di VALUTAZIONE in via preliminare, ISTRUZIONE e DECISIONE delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

DURATA: come il Consiglio dell'Ordine territoriale ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio di disciplina.

AUTONOMIA : i Consigli di disciplina territoriali, operano in PIENA autonomia ed indipendenza di giudizio.

SEPARAZIONE : le riunioni dei Consigli di disciplina territoriali hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli territoriali.

FUNZIONI DI SEGRETERIA ed assistenza : da parte del personale dei Consigli territoriali dell'Ordine.

SPESE : rimangono a carico dell'ordine

COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA

- I Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli territoriali dell'Ordine
- Per il ruolo di presidente e segretario vale l'anzianità di iscrizione all'Albo o quella anagrafica nel caso di non iscritti.
- Articolazione in collegi operativi di 3 componenti per la trattazione di singoli procedimenti.
- I componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale
- dichiarazione di disponibilità al Consiglio dell'Ordine territoriale entro e non oltre i trenta giorni successivi all'insediamento del Consiglio dell'Ordine territoriale

REQUISITI DA DICHIARARE

- non avere legami di parentela o affinità entro il 4° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel Consiglio dell'Ordine territoriale ;
- non avere legami societari con altro professionista eletto nel Consiglio dell'Ordine territoriale;
- non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.
- non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti.

COMPONENTI NON ISCRITTI

È facoltà del Consiglio dell'Ordine territoriale designare soggetti non iscritti all'albo. I componenti non iscritti all'albo dell'Ordine territoriale possono essere individuati, previa valutazione del *curriculum* professionale e in assenza delle cause di ineleggibilità di cui al successivo articolo 6 tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate giuridiche e tecniche;
- magistrati ordinari, amministrativi, contabili, anche in quiescenza.

PROCEDURA

Entro i sessanta giorni dall'insediamento il Consiglio dell'Ordine territoriale è tenuto a predisporre un elenco di soggetti, selezionati con deliberazione motivata esaminati i rispettivi *curricula* e nel rispetto, ove possibile, della rappresentanza di genere presente nella composizione dell'albo, il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei componenti il Consiglio di disciplina.

PROCEDURA

Almeno due terzi dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali devono essere iscritti all'Albo degli dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e, ove l'Albo sia suddiviso in due sezioni, il numero dei componenti della sezione B dell'Albo deve essere pari a quello presente nel corrispondente Consiglio territoriale dell'Ordine.

4. Qualora il numero dei soggetti che hanno i requisiti per la designazione sia insufficiente, il Consiglio dell'Ordine territoriale procede d'ufficio a inserire nell'elenco il numero di soggetti necessario al suo completamento.

PUBBLICAZIONE E NOMINA

La deliberazione di approvazione dell'elenco dei soggetti designati è senza indugio pubblicata sul sito internet del Consiglio dell'Ordine territoriale e del Consiglio nazionale con collegamento visibile nella pagina principale.

La deliberazione di approvazione dell'elenco dei soggetti designati è contestualmente trasmessa al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma dell'art. 3 comma 3 del presente regolamento, con PEC o altro mezzo espressamente previsto della legge, affinché provveda alla nomina dei membri del Consiglio di disciplina territoriale senza indugio .

INSEDIAMENTO

La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale è immediatamente comunicata al Presidente del Consiglio dell'Ordine territoriale che dispone l'insediamento dell'Organo, la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine territoriale e la notifica al Presidente del Consiglio dell'Ordine nazionale con PEC o altro mezzo espressamente previsto della legge.

Il componente del Consiglio di disciplina territoriale con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, il componente con maggiore anzianità anagrafica procede, entro quindici giorni dalla nomina del Presidente del tribunale, a convocare ed insediare il Consiglio di disciplina territoriale.

SOSTITUZIONE

Per la sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, il Presidente del Tribunale procede alle nuove nomine attingendo all'elenco di cui al comma 5. Qualora sia esaurito l'elenco dei soggetti designati, il Consiglio dell'Ordine procede alla designazione di nuovi soggetti in proporzione ai consiglieri mancanti con le modalità indicate nei commi precedenti.

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE

Il componente del Collegio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interessi ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione agli altri componenti il Collegio di disciplina. Il Presidente del Consiglio di disciplina procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente il Consiglio di disciplina.

CONFLITTO D'INTERESSE

Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi si applica l'art.3 della legge 20 luglio 2004 n. 215. Costituisce ipotesi di conflitto di interessi per il consigliere, l' avere intrattenuto rapporti lavorativi o collaborazioni continuative entro gli ultimi cinque anni con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con l'esponente.

L'astensione e la ricsuzione dei membri del consiglio di disciplina o dei collegi di disciplina sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. A tal fine si applica la procedura di cui all'art. 50 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3.

CAUSE D' INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

La carica di Consigliere dei Consigli di disciplina territoriali è incompatibile con la carica di Consigliere del corrispondente Consiglio territoriale e con la carica di Consigliere del Consiglio nazionale dell'Ordine.

I componenti dei Consigli di disciplina territoriali che, nel corso del loro mandato, perdano i requisiti di cui all'art.3 comma 6, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi dell' articolo 4, comma 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente regolamento trova applicazione a decorrere dalla prima elezione utile dei componenti dei Consigli degli Ordini territoriali.

2. Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali la funzione disciplinare è svolta dai Consigli dell'Ordine territoriale in conformità alle disposizioni vigenti.

3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali sono regolati in base al precedente comma 2. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di adozione della deliberazione consiliare di apertura del procedimento disciplinare.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito internet e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Perugia 18-dic-2012
Il Presidente
Stefano Villarini

Riunione di fine anno ordine dottori agronomi e
forestali di perugia – Aula Magna Facoltà di Agraria